



## IL DIFENSORE D'UFFICIO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

Riferimenti normativi:	
<p><b>Art. 11 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448:</b> <i>Difensore d'ufficio dell'imputato minorenni</i> 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.</p> <p><b>Art. 15 D.Lgs. 22 luglio 1989 n. 272:</b> <i>Difensore d'ufficio</i> 1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto. 2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva. 3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto. 4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.</p> <p><b>Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili</b></p>	<p><b>1) <u>Tenuta dell'elenco.</u></b> Il processo minorile presenta caratteristiche peculiari e diverse rispetto al modello processuale ordinario previsto per gli imputati maggiorenni. Ferma restando la salvaguardia dei diritti difensivi costituzionalmente garantiti, gli strumenti processuali che contraddistinguono il processo minorile perseguono finalità preventive e rieducative e comunque tendono a favorire nel più breve tempo possibile l'uscita dell'indagato/imputato/condannato dal circuito giudiziario, considerato già di per sé un'esperienza negativa per l'evoluzione del minore. Il difensore d'ufficio del minorenni è dunque un <b>difensore specializzato</b>. L'elenco dei difensori d'ufficio è predisposto dal <b>Consiglio dell'Ordine distrettuale</b> ove ha sede il Tribunale per i Minorenni.</p> <p><b>2) <u>Inserimento nell'elenco.</u></b> L'inserimento nell'elenco, essendo richiesta una specifica preparazione in diritto minorile in aggiunta ai requisiti ordinari, è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio non saltuario della professione avanti agli Organi della Giustizia Minorile ovvero alla <b>frequentazione di un corso di formazione nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva</b>, organizzato annualmente dal COA distrettuale d'intesa con il presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore della Repubblica per i minorenni. Il modulo per l'iscrizione è disponibile sul sito. La <i>Commissione CNF in materia di difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato</i> ha ritenuto che, sulla scorta dell'attuale assetto legislativo, l'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal</p>

**ad assumere la difesa d'ufficio (in vigore dall'8 aprile 2020).**

Art. 15

*Liste dei difensori d'ufficio tenute dai COA*

1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo ordinario e facenti parte dell'elenco unico nazionale.

2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:

a) lista liberi;

b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.

3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:

a) lista difensori d'ufficio minorenni liberi;

b) lista difensori d'ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;

c) lista difensori d'ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza.

4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello

militare può dotarsi di una lista di difensori d'ufficio che dichiarino di possedere specifica

competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese d'ufficio continueranno ad essere creati

e gestiti a livello locale dai COA.

**Criteria per la nomina dei difensori disponibili ad assumere la difesa d'ufficio (Delibera CNF del 12 luglio 2019), punto n. 4:**

nel processo minorile i difensori d'ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle rispettive liste, saranno individuati in relazione all'appartenenza del Foro nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero, in mancanza di questa, attingendo alla lista tenuta dall'Ordine distrettuale di residenza dell'indagato.

**Art. 118 DPR 115-2002 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)**

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari

Consiglio Nazionale Forense non rappresenta una condizione necessaria per la iscrizione nella lista distrettuale per le difese d'ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile, sebbene sia comunque auspicabile, *de iure condendo*, prevedere l'estensione anche al difensore del minore dei requisiti di natura deontologica e di competenza comuni a tutti i difensori d'ufficio (cfr. *Orientamenti su quesiti posti in materia di difese d'ufficio in occasione della rete dei referenti territoriali svoltasi in data 30 e 31 ottobre 2019*).

### **3) Permanenza nell'elenco.**

Ai fini della permanenza nell'elenco, occorre presentare la relativa domanda al Consiglio dell'Ordine presso cui è tenuto l'elenco stesso (COA distrettuale).

Il relativo modulo è disponibile sul sito istituzionale del COA nell'area "Difesa d'ufficio".

Il COA Distrettuale stabilisce annualmente i criteri di valutazione della comprovata esperienza in ambito minorile ed in particolare gli obblighi a cui è tenuto ciascun difensore d'ufficio (es: numero di udienze) per mantenere l'iscrizione nell'elenco.

Fino al 2019 il difensore era tenuto ad attestare mediante autocertificazione la partecipazione ad **almeno due udienze penali** innanzi al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno in cui la richiesta era presentata.

Dal 2020 il Consiglio ha modificato i criteri, prevedendo (vedi da ultimo delibera del 20.09.2021 con cui sono stati confermati i criteri previsti nel 2020): **"in alternativa: a) partecipazione ad almeno due udienze non di mero rinvio; b) partecipazione ad un'udienza e ad un interrogatorio in cui l'indagato risponde; c) partecipazione ad un'udienza più un evento formativo in materia di penale minorile (almeno due crediti in materia penale minorile)"**.

### **4) Compensi.**

Per quando riguarda la liquidazione dei compensi, la legge riserva un trattamento di favore al difensore d'ufficio del minore, in quanto l'onorario viene liquidato dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 senza necessità né di attivare la procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato né di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, prevista dall'art. 116 per il difensore d'ufficio di persona maggiorenne.

Più precisamente, la procedura di liquidazione di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R. n. 115/2002 è l'unica modalità che deve seguire il difensore d'ufficio del minore per conseguire il compenso che gli spetta, con la conseguenza che integra illecito disciplinare *ex* art. 85 D.P.R. n. 115/2002 avanzare richieste di pagamento al minore o ai suoi genitori.